

Schema di convenzione ex art. 14 C.C.N.L. 22/01/2004 tra i Comuni di CAMPOSANO (NA) e VILLARICCA (NA) per l'utilizzazione a tempo parziale di personale dipendente- DR. ANTONIO D'ANIELLO, FUNZIONARIO SERVIZI FINANZIARI, cat. D, p.e. D6.

L'anno duemiladiciotto, il giorno del mese di, presso la sede comunale di, sono presenti i signori:

- 1), il quale interviene nel presente atto nella qualità di del Comune di CAMPOSANO (NA), _____, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
- 2) Dr....., il quale interviene nel presente atto nella qualità di del Comune di VILLARICCA (NA), al Corso Vittorio Emanuele n. 60, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce.

Rilevato che:

a norma dell'art. 14 del C.C.N.L. 22/01/2004 *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione tra gli Enti e previo assenso dell'Ente di appartenenza"*;

SI STABILISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione da parte del Comune di CAMPOSANO (Ente utilizzatore) del dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di VILLARICCA (Ente di appartenenza), dr. Antonio D'ANIELLO nato il 01.02.1971 con profilo professionale di "FUNZIONARIO" CAT.D, p.e. D6, nel rispetto di tutte le norme previste per il rapporto di pubblico impiego dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai regolamenti degli uffici e dei servizi dei rispettivi Enti.

Art. 2 - Durata

La durata della presente convenzione è stabilita dalla data di stipula e fino al 31.12.2018 per la copertura del posto di Funzionario Servizi Finanziari. La presente convenzione cesserà automaticamente alla scadenza del termine fissato e senza l'obbligo di preavviso.

Per l'eventuale proroga sarà sufficiente la semplice richiesta da parte del Comune di CAMPOSANO, ferma restando la necessaria autorizzazione del Comune di VILLARICCA (NA).

Art. 3 - Tempo di lavoro in assegnazione

Il dipendente presterà servizio per n. 30 (trenta) ore settimanali presso l'Ente di appartenenza e per n. 6 (sei) ore settimanali presso l'Ente utilizzatore.

L'assegnazione della dipendente da parte dell'Ente utilizzatore corrisponde al 16,67% dell'orario settimanale d'obbligo.

L'orario di lavoro e la giornata di servizio, una volta definiti, potranno subire variazioni in relazione alle esigenze di ciascun Ente, previa preliminare consultazione.

Art. 4 - Titolarità del rapporto e rapporti finanziari tra gli Enti

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di VILLARICCA a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, previa acquisizione dei necessari elementi da parte del Comune di CAMPOSANO. I rapporti finanziari tra gli Enti sono ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri; il Comune di CAMPOSANO si impegna a rimborsare al Comune di VILLARICCA previa presentazione di apposita richiesta (art. 70, c. 12 D. Lgs. 165/2001) il trattamento economico fondamentale e accessorio previsto dal CCNL comparto Regioni – Enti Locali, oltre agli oneri riflessi e IRAP relativi al periodo di validità della presente convenzione, compresi eventuali conguagli previsti ai sensi di legge, in proporzione all'effettiva assegnazione del dipendente.

Le indennità spettanti al dipendente in base agli incarichi di posizione organizzativa eventualmente conferiti dai due Enti, ai sensi dell'art. 10 del C.C.N.L. 31/03/1999 e dall'art. 14 del C.C.N.L. 22/01/2004 e determinate autonomamente dai due Comuni, saranno corrisposte dal Comune di VILLARICCA titolare del rapporto di lavoro, ma resteranno a totale ed esclusivo carico dell'Ente che le ha attribuite.

Eventuali emolumenti aggiuntivi attribuiti dal Comune di CAMPOSANO resteranno ad esclusivo carico di quest'ultimo e saranno preventivamente comunicati all'Ente di appartenenza che provvederà alla liquidazione degli stessi, salvo successiva rivalsa sul comune utilizzatore con le modalità sopra esposte.

L'Ente di appartenenza si impegna a comunicare tempestivamente all'Ente utilizzatore ogni variazione del trattamento economico fisso e continuativo mensile spettante alla dipendente in argomento (a seguito, ad esempio, di intervenute applicazioni contrattuali o di procedure di progressione economica orizzontale espletate presso l'Ente di appartenenza) e il Comune di CAMPOSANO si impegna a sostenere, sempre in proporzione al tempo di utilizzo del dipendente stesso, i conseguenti maggiori oneri a proprio carico.

La liquidazione di tutti i compensi è accentrata presso il Comune di VILLARICCA (ente di appartenenza).

Art. 5 - Modifiche della convenzione

Qualora esigenze funzionali ed operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione,

con particolare riferimento ai tempi di lavoro e alle modalità di utilizzo, le amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti organi dei rispettivi comuni.

Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni in base a quanto previsto negli articoli precedenti.

Art. 6 - Controversie

Ogni controversia tra i Comuni aderenti alla presente convenzione, derivante all'interpretazione e/o esecuzione dello stesso, viene rimessa rispettivamente al Sindaco e/o agli Assessori di riferimento per la parte relativa a direttive o rappresentanza legale e ai rispetti Dirigenti/Funzionari Responsabili delle risorse umane, per tutto ciò che attiene agli atti di valenza gestionale.

Art. 7 - Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti, nonché a specifiche intese, di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, degli atti necessari da parte degli organi competenti dei rispettivi comuni.

Art. 8 - Imposta di bollo

La presente convenzione viene redatta in esenzione della tassa sul bollo, riguardando due enti e sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso.

L'eventuale spesa di registrazione sarà a carico della parte interessata alla registrazione stessa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo

Data

(Per il Comune di)

(Per il Comune di)

.....

.....

Il dipendente interessato per presa visione ed accettazione: